

TAR Calabria, Sezione Catanzaro - Sentenza 23/03/2004 n. 690
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 20.2.3, 21.1

Le sole prescrizioni di un bando di gara o di una lettera di invito a partecipare ad una gara per l'aggiudicazione di un pubblico appalto che sono da osservare a pena di esclusione della gara medesima sono quelle dirette a garantire la par condicio tra i concorrenti e ad evitare effetti pregiudizievoli, conseguendone che le esclusioni vanno collegate non già all'inosservanza di ogni e qualsiasi formalità imposta dal bando, bensì alla sola violazione di prescrizioni sostanziali che, essendo essenziali per il proficuo svolgimento delle operazioni concorsuali, non ammettono deroghe. Nelle gare d'appalto pubblico, la chiusura, sigillatura e controfirma delle buste contenenti la documentazione e l'offerta economica assolvono alla triplice funzione di garantire la segretezza, l'identità e l'immodificabilità della documentazione, l'identità e l'immodificabilità dell'offerta e la sicura provenienza dal concorrente invitato alla gara; pertanto, l'assolvimento delle formalità di presentazione dell'offerta relativamente alla busta esterna non possono surrogare le dette formalità per ciò che concerne la documentazione contenuta nell'offerta. Le garanzie essenziali sulla segretezza del contenuto dell'offerta economica e sull'impossibilità di prenderne visione non sono surrogabili, neppure dall'apposizione a verbale della precisazione che l'offerta economica, malgrado l'apertura della busta, non è stata letta da alcuno, atteso che la formalità dell'integrità della busta contenente l'offerta economica non ammette equipollenti. Nelle gare per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica Amministrazione mediante appalto concorso, poiché le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione giudicatrice compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte, è indispensabile che le relative buste restino chiuse, in quanto non può ammettersi che, a seguito di una indebita apertura, sorgano contestazioni sulla più o meno corretta conservazione dei plichi e sulla concreta possibilità di prendere visione dei loro contenuti.